

COMUNE DI TUORO

Provincia di Perugia



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

* COPIA *

ATTO N.	34
Del	09/08/2014

OGGETTO:
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
- APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E
DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno 2014 il giorno 09 del mese di Agosto alle ore 09:00 e seguenti, in Tuoro sul Trasimeno presso la Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I^ convocazione nelle persone dei Signori:

		Presente/Assente
Cerimonia Patrizia	Presidente del Consiglio	Presente
Torzuoli Stefano	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Andrei Elisa	Componente del Consiglio	Presente
Billi Mariella	Componente del Consiglio	Presente
Bocerani Mario	Componente del Consiglio	Presente
Canu Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Marioli Carlo	Componente del Consiglio	Presente
Pacini Fabio	Componente del Consiglio	Presente
Silvestri Renzo	Componente del Consiglio	Presente
Minciaroni Maria Elena	Componente del Consiglio	Presente
Renzoni Pietro	Componente del Consiglio	Presente
Borgia Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabilli Thomas	Componente del Consiglio	Presente

Presenti n° 13	Assenti n° 0
----------------	--------------

Tofanetti Giovanni Jacopo	Assessore Esterno	Presente
---------------------------	-------------------	----------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Cerimonia Patrizia nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale Taralla dott. Marco.

Vengono nominati scrutatori i Signori:

Pacini Fabio, Andrei Elisa e Fabilli Thomas.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, e

di una componente relativa ai servizi che si articola nel tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina TASI;

Richiamato in particolare l'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 6/3/2014, n. 16, che stabilisce il presupposto impositivo della TASI nel possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, concernete l'attribuzione della potestà regolamentare generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

Visto il comma 675 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 in base al quale la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il comma 676, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, secondo il quale l'aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille; il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto il comma 677, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, che stabilisce che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati detti limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D. L. 201/2011;

Visto il comma 678, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, secondo il quale per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 201/2012, l'aliquota massima non può comunque superare la misura del 1 per mille;

Visto il comma 683, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto il comma 681, art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale qualora l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, pertanto l'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale nel regolamento. La restante parte è dovuta dal possessore.

Visto l'art. 1 comma 682 della Legge 27/12/2013, n. 147, il Comune con regolamento ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 determina al punto b) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Atteso che sulla base della normativa richiamata e allo scopo di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio è volontà dell'Amministrazione Comunale determinare le

aliquote come successivamente indicate;

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende rispettare il limite previsto di cui al comma 677, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, entro il tetto massimo previsto dal medesimo comma per l'anno 2014, fissando l'aliquota del 1,75 per mille sia per le abitazioni principali, comprese anche quelle di cui alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e fissare al 1 per mille l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 201/2012;

Considerato, inoltre, che per tutte le altre fattispecie, non ricomprese al punto precedente, l'Amministrazione comunale ritiene di azzerare l'aliquota TASI;

Considerato infine che l'Amministrazione Comunale, vuole introdurre la seguente detrazione per l'abitazione principale:

- a. Euro 50,00 per ciascun figlio/a di età non superiore a 26 anni alla data del primo gennaio 2014, purché dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Considerato che, ai sensi del richiamato comma 677, art. 1, L.147/2013, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui al precedente punto a, sono fatte salve tutte le altre equiparazioni all'abitazione principale previste dall'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011;

Considerato che, ai sensi del richiamato comma 677, art. 1, L.147/2013, la definizione di abitazione principale è quella definita all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 che per abitazione principale intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

Rilevato che il gettito della TASI è destinato alla copertura dei servizi indivisibili di seguito riportati con indicazione dei relativi costi:

Servizio	Importo previsto 2014 (€)
Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile	43266,76
Ufficio tecnico	198139,26
Polizia locale	132918,96
Istruzione pubblica	270088,67
Viabilità e illuminazione pubblica	264129,98
Gestione del territorio, dell'ambiente e protezione civile	23000,00
Parchi e servizi per la tutela dell'ambiente	124313,21
Necroscopico e cimiteriale	108607,54
Totale	1164464,38

Richiamato inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno riferimento;

Visti l'art.2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni della L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

Vista la nota del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria, in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 26/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Udito il dibattito svoltosi sull'argomento che, integralmente trascritto, viene conservato agli atti dell'Ufficio Segreteria e che forma parte integrante della presente deliberazione ancorché non materialmente allegato.

Il Sindaco Presidente, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone a votazione il presente punto all'ordine del giorno.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n° 13 Consiglieri presenti, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 09

Contrari: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Astenuti: n° 00

D E L I B E R A

1. di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - a. 1,75 per mille - Per l'abitazione principale con categoria catastale diversa da A1/, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - b. 1,75 per mille - Per l'abitazione principale con categoria catastale A1/, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - c. 1,0 per mille - Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D. L. 201/2012;
2. di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base per tutte le fattispecie non ricomprese nel precedente punto 1;
3. di stabilire la seguente detrazione per l'abitazione principale:
 - a. Euro 50,00 per ciascun figlio/a di età non superiore a 26 anni alla data del primo gennaio 2014, purché dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
4. di considerare che, ai sensi del richiamato comma 677, art. 1, L.147/2013, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui al precedente punto 3, lettera a, sono fatte salve tutte le altre equiparazioni all'abitazione principale previste dall'art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011;
5. di stabilire che, ai sensi del richiamato comma 677, art. 1, L.147/2013, la definizione di abitazione principale è quella definita all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 che per abitazione principale intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o l'occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
6. di dare atto che le aliquote di cui al punto 1. rispettano i limiti fissati dall'art. 1 commi 677 e 678 della Legge 14/2013;
7. di dare atto altresì che il gettito della TASI è destinato alla copertura dei servizi indivisibili indicati in premessa;
8. di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;
9. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/0211, la presente deliberazione al

Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

10. di inserire nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l'ANCI;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione, legalmente espressa per alzata di mano dai n° 13 Consiglieri presenti ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, avente il seguente esito:

Favorevoli: n° 09;

Contrari: n° 04 (Minciaroni, Renzoni, Borgia e Fabilli);

Astenuti: n° 00.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Taralla Dott. Marco

IL PRESIDENTE

F.to Cerimonia Patrizia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Tuoro s.Trasimeno, li 10 luglio 2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Tuoro s. Trasimeno, lì 10 luglio 2014

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. RANIERO BELARDINELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI TUORO – Deliberazione C.C.n. 34 del 09/08/2014

7

Si attesta che copia della presente deliberazione:

◆ viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 T.U. 267/2000 e ss.mm.ii) a partire dal 12/08/2014 fino al 27/08/2014.

Tuoro sul Trasimeno li, 12/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Bennati Dott.ssa Norma

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è esecutiva (art. 134 – comma 3 T.U. 267/2000).

◆ La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000) .

Tuoro sul Trasimeno li, 12/08/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Bennati Dott.ssa Norma

AUTENTICAZIONE

◆ La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo ufficio.

Tuoro sul Trasimeno

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Bennati Dott.ssa Norma